REGOLAMENTO (CEE) N. 3050/74 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 1974

relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili originari della Iugoslavia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, nell'ambito dell'UNCTAD, la Comunità economica europea ha presentato un'offerta concernente la concessione di preferenze tariffarie ad alcuni prodotti finiti e semilavorati originari dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale previsto da questa offerta interessa, in linea di massima, tutti i prodotti finiti e semilavorati industriali di cui ai capitoli da 25 a 99 della nomenclatura di Bruxelles originari dei paesi in via di sviluppo ;

considerando tuttavia che, per i prodotti tessili di cotone che erano coperti dall'accordo a lungo termine sul commercio internazionale dei tessili di cotone [1], l'offerta in questione prevede di accordare le preferenze, sotto forma di massimali in franchigia da dazi, ai paesi beneficiari delle preferenze generalizzate firmatari dell'accordo a lungo termine o, eventualmente, ai paesi beneficiari che assumono nei confronti della Comunità impegni analoghi a quelli esistenti nel quadro di detto accordo, e ciò per la durata dell'accordo stesso ; che, tenuto conto in particolare del legame che stabiliva l'articolo 6 dell'accordo a lungo termine fra i prodotti di cotone e i prodotti di sostituzione, sembra giustificato, nella fattispecie e trattandosi di una sospensione totale dei dazi doganali, sottoporre ad un regime identico a quello sopra descritto i prodotti tessili di sostituzione che figurano nell'elenco condizionale di riduzioni parziali e limitate dei dazi doganali, depositato presso il GATT dalla Comunità in occasione degli ultimi negoziati tariffari ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola che stabilisce che l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concertate nel quadro dell'UNCTAD risulta fra l'altro che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, essere successivamente ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può, tra l'altro, ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che dovessero verificarsi nei paesi associati, in seguito all'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando inoltre che la Conferenza dei capi di Stato o di governo degli Stati membri delle Comunità europee o aderenti a queste ultime, tenutasi a Parigi nei giorni 19-21 ottobre 1972, ha invitato le istituzioni della Comunità e gli Stati membri ad attuare progressivamente una politica globale di cooperazione allo sviluppo su scala mondiale intesa in particolare a migliorare le preferenze generalizzate allo scopo di aumentare regolarmente il volume delle importazioni di manufatti in provenienza dai paesi in via di sviluppo ;

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione [2], il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica nei nuovi Stati membri dal 1° gennaio 1974 ;

considerando che, per le varie categorie di prodotti tessili in questione, il regolamento (CEE) n. 3045/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per alcuni prodotti tessili di cotone e assimilati originari di paesi in via di sviluppo [3] e il regolamento (CEE) n. 3046/74 del Consiglio, del 2 dicembre 1974, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili di cotone e assimilati originari di paesi in via di sviluppo [4], hanno aperto la suddetta offerta, per il 1975, a favore dei paesi in via di sviluppo elencati nell'allegato B dei suddetti regolamenti e in possesso dei requisiti di cui sopra ; che detta misura è stata presa a titolo transitorio, dato che la Commissione dà per scontato il fatto che i paesi così interessati prenderebbero le misure che garantiscano il rispetto di obiettivi equivalenti, per

[1] GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 29.

[2] GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

[3] Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

[4] Vedasi pag. 9 della presente Gazzetta ufficiale.

lo meno durante il 1975 in attesa che venga applicato l'« Accordo sul commercio internazionale dei tessili » (1) ; che la Iugoslavia, da parte sua, ha assunto impegni analoghi a quelli esistenti nel quadro dell'accordo a lungo termine ; che sembra quindi opportuno, per le stesse considerazioni, concedere alla Iugoslavia il beneficio delle preferenze tariffarie per i prodotti tessili in questione, e ciò anche per il 1975 ; che, al fine di mantenere immutati i vantaggi di cui dispongono i beneficiari attuali per questi stessi prodotti, è opportuno stabilire massimali distinti a dazio nullo accessibili esclusivamente ai prodotti originari della Iugoslavia ; che è opportuno che ciascun massimale concordi normalmente con l'importo massimo previsto dai regolamenti (CEE) n. 3045/74 e (CEE) n. 3046/74 per i prodotti corrispondenti, con un limite inferiore e un limite superiore pari rispettivamente al 10 % e al 100 % delle esportazioni iugoslave verso la Comunità realizzate nel 1968 per le categorie di prodotti considerati ; che questi massimali devono tuttavia essere adeguati per tener conto in particolare di taluni casi particolari in cui le forniture iugoslave sono inesistenti ;

considerando che è pertanto opportuno, per ciascuna categoria di prodotti oggetto dell'allegato del presente regolamento, che la Comunità consenta, fino al 31 dicembre 1975, le importazioni in esenzione da dazi doganali entro il limite dei massimali comunitari indicati per ciascuna di esse ; che è necessario riservare il beneficio di questi contingenti tariffari ai prodotti originari della Iugoslavia e che la nozione di prodotti originari deve essere stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine delle merci (2) ;

considerando che, nella fattispecie, tali obiettivi possono essere raggiunti ricorrendo ad un metodo di gestione fondato sull'imputazione, a livello comunitario, sui suddetti massimali delle importazioni dei prodotti in questione, man mano che tali prodotti vengono presentati in dogana muniti di dichiarazioni di immissione al consumo ed accompagnati da un certificato di origine ; che tale metodo di gestione deve prevedere la possibilità di ripristinare i dazi normali non appena siano stati raggiunti, a livello comunitario, i suddetti massimali ;

considerando che tale metodo di gestione richiede una collaborazione stretta e particolarmente sollecita fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire lo stato di imputazione rispetto ai massimali e informarne gli Stati membri ; che tale collaborazione deve essere tanto più stretta in quanto è necessario che la Commissione possa adottare le opportune misure al fine di ripristinare i dazi normali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Con decorrenza dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 1975, i dazi della tariffa doganale comune ed i dazi delle tariffe dei nuovi Stati membri relativi ai prodotti di cui all'allegato sono, fatte salve le disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 4, paragrafo 2, totalmente sospesi nel quadro di massimali comunitari il cui volume, espresso in tonnellate, è indicato a fronte di ciascun prodotto nella colonna 3 dell'allegato.

L'Irlanda è autorizzata ad applicare dazi contingentali pari ai dazi che essa applica per gli stessi prodotti nei confronti degli Stati membri diversi dal Regno Unito.

2. Il beneficio della sospensione di cui al paragrafo 1, è riservato ai prodotti originari della Iugoslavia. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, la nozione di prodotti originari è stabilita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Articolo 2

Non appena raggiunti, a livello comunitario, i massimali indicati nella colonna 3 dell'allegato, la riscossione dei dazi normali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti originari della Iugoslavia, fino al termine del periodo previsto all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

1. L'imputazione effettiva sui massimali comunitari delle importazioni dei prodotti in questione è effet-

(1) GU n. L 118 del 30. 4. 1974, pag. 1.
(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

tuata man mano che tali prodotti vengono presentati in dogana muniti di dichiarazioni di immissione al consumo ed accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

2. Una merce può essere imputata su un massimale soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 1 viene presentato prima della data di ripristino della riscossione dei dazi.

3. Il grado di esaurimento effettivo dei massimali è accertato, a livello comunitario, sulla base delle importazioni imputate alle condizioni di cui ai paragrafi 1 e 2.

Articolo 4

1. La Commissione adotta, in stretta collaborazione con gli Stati membri, tutte le misure atte ad assicurare l'applicazione delle precedenti disposizioni.

2. La Commissione ripristina, mediante regolamento, la riscossione dei dazi normali nei confronti della Iugoslavia, alle condizioni di cui all'articolo 2.

Articolo 5

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate sui massimali comunitari di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. SAUVAGNARGUES

ALLEGATO

Elenco di prodotti originari della Iugoslavia, beneficiari di preferenze tariffarie generalizzate per taluni prodotti tessili

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune (1)	Designazione delle merci (2)	Massimale comunitario (in tonnellate) (3)
1	54.05	Tessuti di lino o di ramié	37,80
	55.05	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto:	
2		A. ritorti o ritorti su ritorto (câblés), apprettati, presentati su cartoncini, rocche e rocchetti, tubetti e supporti simili, o in gomitoli, di peso massimo (compreso il supporto) di 900 g	15,75
3		B. altri:	
		I. misuranti per kg, in filati semplici, 120 000 m o più	12,60
4	55.06	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto	3,70
5	55.07	Tessuti di cotone a punto di garza	4,75
6	55.08	Tessuti do cotone ricci del tipo spugna	12,60
	55.09	Altri tessuti di cotone:	
7		B. altri	94,50
8	58.04	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti in ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05	84
9	58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	29,40
10	60.01	Stoffe a maglia non elastica né gommata, in pezza:	15,75
		B. di fibre tessili sintetiche o artificiali	
		C. di altre materie tessili	
11	ex 60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata, di cotone	15,75
12	60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata:	47,25
		A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento:	
		ex II. altri, di cotone	
		ex B. altri, di cotone	
	60 06	Stoffe in pezza ed altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata:	
		A. stoffe in pezza:	
13		— in tessuti di cotone	4,75
14		— altri	4,75
	61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini:	
15		— in tessuti di cotone	87,15

N. d'ordine	N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimale comunitario (in tonnellate)
	(1)	(2)	(3)
16	ex 61.04	Sottovesti (biancheria da dosso), per donna, per ragazza e per bambini, di cotone	53,55
17	61.05	Fazzoletti da naso e da taschino	29,40
	62.01	Coperte:	
		B. altre:	
18		I. di cotone	15,75
19	62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio:	85
		B. di tessuti di altre materie tessili:	
		I. usati:	
		ex b) altri:	
		— in tessuti di cotone	
		ex II. altri:	
		— in tessuti di cotone	
20	62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio	94,50